Allegato sub ...A.... alla delibera
n. 13/A. del 03.11.11...

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PRECARIE

(approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 13/A del 29.06.2011, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 01.09.2011 e integrato con le indicazioni di cui al provvedimento della Giunta Regionale del 04.10.2011)

TITOLO I

OGGETTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PRECARIE

Art. 1 – **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
   a) autorizzazione, l'atto dell'Amministrazione capace di rimuovere gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è già titolare[1].
   b) concessione, il provvedimento amministrativo con il quale l'Amministrazione attribuisce ai destinatari diritti di cui è titolare o che sorgono con la concessione[2].

Art. 2 – **Oggetto delle concessioni/autorizzazioni** –

1. Formano oggetto di "concessione/autorizzazione precaria":
   a) le costruzioni e ogni altra opera di qualsiasi natura entro una fascia di rispetto di metri 10, per i canali emissari, principali, derivatori e primari, di metri 4 per i canali secondari, di metri 2 per gli altri canali di bonifica e di metri 1 per i canali terziari irrigui, misurata dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine;
   b) l'attraversamento subalveo od aereo di canalizzazioni consorziali e loro pertinenze con condotte d'acquedotto, di scarichi, di fogne, di gasdotti, con cavi elettrici, telefonici, ecc.;
   c) la derivazione d'acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli e irrigui a turno non ordinario, o per usi irrigui non agricoli (es. irrigazione a domanda);
   d) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteoriche;
   e) lo scarico di acque depurate rese innocue per i successivi usi irrigui/agricoli da fabbricati, cortili o piazzali, o da impianti di depurazione privati o comunali (fatta salva la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
   f) le colture arboree ed erbacee sulla sponda e pertinenza delle canalizzazioni nonché nelle aree soggette a servitù attiva a favore del Consorzio;
   g) il transito su terreni di proprietà consorziale;
   h) la formazione di pescaie, abbeveratoi, guadi o simili;
   i) lo sradicamento di alberi e ceppaie;
   j) le variazioni od alterazioni di canali;
   k) la pesca;
   l) il pascolo;
   m) l'apertura di pozzi perdenti, a meno di 10 mt dai canali in terra e di 2 dai canali rivestiti (art. 889 C.C.);
   n) lo scarico di acque piovane per stillicidio nei canali (art. 908 C.C.);
   o) le derivazioni per usi compatibili (a sensi art. 166 del D.Lgs 152/2006) delle acque addotte con il sistema irriguo di bonifica (idroelettrico, refrigerazione, ittico, ecc);
   p) le concessioni su demanio in delegazione dalla Regione che sono regolate dalla specifica normativa regionale (D.G.R. 2426 del 6 agosto 2004).

ART. 3 – **Modalità e procedura per il rilascio** –

1. Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione/autorizzazione precaria, deve farne regolare domanda descrivendo

---

[1] Differenza con la concessione – la dottrina dominante individua nella rimozione del limite legale, che ostacola o impedisce l'esplicazione di una attività inerente ad un preesistente potere o diritto, il tratto distintivo delle autorizzazioni rispetto alle concessioni, che, per contro, si sostanziano in provvedimenti costitutivi di diritti soggettivi nuovi in capo al soggetto destinatario. L'autorizzazione quindi presenta carattere ampliativo ma non attributivo.

[2] A differenza del potere autorizzatorio, rispetto al quale il privato è titolare di una preesistente situazione soggettiva (il cui esercizio richiede la rimozione di un limite legale), a fronte del potere concessorio il privato vanta un interesse legittimo pretensivo all'ottenimento del provvedimento con il quale sono quindi attribuiti allo stesso ex novo diritti o facoltà, di pertinenza all'autorità concedente.

dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando la stessa degli elaborati necessari.

2. La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata.

3. L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale, e su conforme avviso del Genio Civile.

4. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procederà a termini di legge (R.D. 368/1904).

ART. 4 – **Titolo preferenziale** –

1. Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto, salva la piena discrezionalità del Consorzio, può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata dal rilascio della concessione, purché venga garantita la finalità per cui è stata realizzata l'opera pubblica di bonifica e irrigazione.

2. Nel rilascio della concessione costituisce titolo preferenziale la priorità della richiesta, fatti salvi i diritti di eventuali espropriati.

ART. 5 – **Rilascio** –

1. Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

2. Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

3. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

4. Con la firma dell'atto di concessione, la ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle particolari che saranno determinate, di volta in volta, dal Consorzio.

ART. 6 – **Esecuzione lavori** –

1. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

TITOLO II

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 7 – **Diritti di terzi** –

1. Il rilascio della concessione/autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

2. La ditta concessionaria deve usare l'opera al solo scopo per cui viene concessa ed in modo che dall'uso di essa non derivino danni alle opere consorziali od a terzi.

ART. 8 – **Obblighi particolari** –

1. Il Concessionario è tenuto a modificare o a demolire in qualsiasi momento, a propria cura e spese, le opere in concessione a semplice richiesta del Consorzio e senza poter pretendere risarcimenti di sorta, quando ciò si rendesse necessario per insindacabili esigenze dell'Ente.

2. Il Consorzio è esonerato da qualsiasi responsabilità od obbligo di risarcimento per qualunque danno subito dal Concessionario per il mancato o ridotto godimento dei diritti di

concessione, in dipendenza di fatti od azioni relative all'esercizio dell'attività consorziale nell'ambito dell'espletamento delle funzioni statutarie ed istituzionali dell'Ente.

ART. 9 – **Inizio e termine dei lavori** –

1. Il concessionario, entro un anno dal rilascio della concessione, deve dare avvio ai lavori oggetto della stessa. Per le opere non iniziate entro tale termine, è necessario presentare domanda di conferma della validità ed, in caso di risposta negativa, nuova domanda di concessione.

2. Il concessionario deve denunciare al guardiano di zona la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

ART. 10 – **Revoca** –

1. Il Consorzio ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento di sorta.

2. Tale facoltà viene esercitata in relazione alle esigenze, insindacabili, connesse con l'ordinato espletamento delle funzioni istituzionali, mediante ragionevole preavviso da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve provvedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio con addebito della spesa.

3. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione e delle condizioni previste dal presente Regolamento comporta anch'essa la revoca.

ART. 11 – **Trasferimento di proprietà** –

1. Il trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, comporta la decadenza di diritto della stessa.

2. Il Concessionario dovrà comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, l'intervenuto trasferimento di proprietà e le generalità complete e il domicilio dell'acquirente, il quale potrà concordare, ex novo, le condizioni di rilascio di una nuova concessione.

3. Nel caso in cui l'acquirente del fondo non intenda stipulare una nuova concessione, l'alienante ha l'obbligo di rimuovere le eventuali opere eseguite, e dovrà corrispondere al Consorzio il relativo canone sino a quando non fornirà prova dell'avvenuta rimozione.

4. E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

ART. 12 – **Durata** –

1. La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia da parte del Concessionario da comunicarsi con lettera raccomandata entro la fine del mese di settembre.

2. In mancanza di rinnovo, come pure in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha la facoltà di ritenere le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

ART. 13 – **Prescrizioni tecniche** –

1. I lavori debbono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni particolari fissate dal Consorzio ed agli altri elaborati tecnici vistati.

2. Le suddette prescrizioni potranno essere modificate a causa di sopravvenute disposizioni normative, evoluzioni della tecnica o intervenute modificazioni dello stato dei luoghi.

ART. 14 – **Manutenzione ed esecuzione dell'opera** –

1. Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.

2. Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvederà, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori.

3. Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

ART. 15 – **Responsabilità del Concessionario** –

1. Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale; alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

ART. 16 – **Accesso ai lavori ed alle opere** –

1. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

ART. 17 – **Deposito cauzionale** –

1. Il Consorzio potrà richiedere al Concessionario un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori in particolare per lavori complessi.

ART. 18 – **Canone di concessione** –

1. Il canone di concessione viene determinato applicando al canone base di cui all'allegato A), l'aumento percentuale determinato con provvedimento degli Organi consortili, il cui valore, per l'anno 2011 è pari a 1 (uno).

2. Quanto previsto al comma 1 non si applica alle concessioni disciplinate dal Piano di Classifica o da provvedimento regionale.

3. Il canone concessorio applicato su canali demaniali in concessione al Consorzio e su aree consorziali pertinenti ai canali stessi è determinato secondo l'allegato A) alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.

4. Le variazioni ai canoni saranno applicate d'ufficio in concomitanza con l'approvazione dei ruoli consorziali, senza obbligo di preavviso alle ditte concessionarie.

5. Non sono normalmente soggette a canone le autorizzazioni, né le concessioni su canali/opere in servitù a favore del Consorzio.

6. Sono sempre soggette a canone le concessioni interessanti il demanio in delegazione. Il canone annuo per tali concessioni è determinato dalla Regione (D.G.R. 1997/04 e successive).

7. Il canone base per usi irrigui a domanda è determinato dal Piano di Classifica, la quantificazione specifica è variabile in rapporto alla dimensione dell'area, Tabella Allegato B).

8. Il canone per usi idroelettrici e altri compatibili è determinato sulla base del canone demaniale fissato dalla Regione e dal canone consorziale determinato dal Piano di Classifica.

9. Tutte le spese per consentire la ricognizione e per gli eventuali collaudi delle opere eseguite su concessione/autorizzazione restano a carico del Concessionario.

10. Di norma il canone si intende riferito ad anno solare. Nel caso di godimento della concessione per un periodo inferiore all'anno, il canone potrà essere proporzionalmente ridotto

a tanti dodicesimi quanti risulteranno i mesi residui dell'anno con l'inizio dal mese successivo alla data della concessione.

La prima annualità sarà corrisposta con il rilascio della concessione.

ART. 19 – **Riscossione** –

1. Posto che il contributo consorziale si differenzia dal corrispettivo di concessione, per il suo carattere obbligatorio, la riscossione di quest'ultimi sarà effettuata a mezzo ruolo esattoriale con tutte le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi consorziali, in forma anticipata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 20– **Spese dell'atto** –

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione, bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro necessario, sono a carico del Concessionario.

2. Egli deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

3. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

ART. 21 – **Disposizioni sulla conservazione delle opere** –

1. Con il termine di "concessione precaria" si intendono tutti i rapporti che vengono posti in essere sulla base del R.D. n. 368 e 523 del 1904 e successive modificazioni, dalla deroga temporanea alle norme e disposizioni delle sezioni VI-VII-VIII del Libro III – Titolo II – Capo II del Codice Civile, e delle disposizioni dei Regolamenti per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica adottati dal Consorzio.

ART. 22 – **Foro competente** –

1. Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza dell'Autorità Giudiziaria di Treviso.

ART. 23 – **Disposizioni transitorie** –

1. Le norme e le prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate, oltre che alle concessioni accordate successivamente alla sua entrata in vigore, anche a quelle precedentemente rilasciate, per quanto attiene all'adeguamento del canone.

Allegati:
Tariffario allegato A)
Tariffario allegato B)

TARIFFARIO ALLEGATO A)

Regolamento delle Concessioni- Autorizzazioni Precarie

Classe M	Descrizione	Unità di misura	Imponibile
M06	**PONTI**		
M07	su area privata	autorizzazione/no canone	
M82	ponte che non richiede alaggio barca fino a 6 ml	€	15,49
	per ogni ulteriore ml	€/mt	2,58
M27	**TOMBINAMENTI/sifone/tratto condotta irrigua su area privata**	autorizzazione/no canone	
M14	**RECINZIONI su area privata**	autorizzazione/no canone	
M37	**ATTRAVERSAMENTI su area privata**	autorizzazione/no canone	
M48	**COSTRUZIONE FABBRICATO A DISTANZA INFERIORE ALLA REGOLAMENTARE**	autorizzazione/no canone	
M22	**SCARICO ACQUE PLUVIALI**	autorizzazione/no canone	
M18	**SCARICO ACQUE DEPURATE - da impianto di depurazione**	concessione	
	per scarico	€	277,85
	da 1 lt/sec fino a 10 lt/sec (minimo 1 lt/sec)	€ l/s	55,57
	da 11 lt/sec fino a 20 lt/sec	€ l/s	27,78
	oltre i 20 lt/sec	€ l/s	13,89
M19	scarico da impianto di depurazione **abitazioni civili singole** /nullaosta p.c. Arpav prov.le	€	111,14
M80	Sdemanializzazione	nulla osta	
M11	prelevamento antincendio	concessione	
	fino a mq 1000 di superficie coperta	€	125,03
	superfici maggiori per ogni ara (1 ara = 100 mq)	euro/ara	8,33
M12	utilizzo di pivot	autorizzazione/no canone	
M13	prelievi occasionali con serbatoio e per usi agricoli	concessione	13,89
M26	spostamento canale/canaletta/condotta - nulla osta/autorizzazione	nulla osta/autorizzazione	
M31	unico irrigatore con pompa di rilancio (rotolone)	autorizzazione/no canone	
M32	unico irrigatore senza pompa di rilancio	autorizzazione/no canone	
M56	sostituzione irrigatori	autorizzazione/no canone	
M34	colture arboree e erbacee pertinenze idrauliche	concessione	
	a) da bosco e simili	€/ha	69,46
	b) da prato o seminativo	€/ha	277,85
M47	concessioni di pesca (concessione autorizzata dalla Provincia - rimborso oneri spese sorv.)	concessione	
	a) per canale Derivatore al km	€/km	69,46
	b) per canale principali e primari al km	€/km	16,67
M53	derivazioni per peschiera (laghetti)	concessione	
	fino a mq 50 di superficie	€	27,79
	superfici maggiori e per mq	€/mq	0,28
M54	derivazioni per usi industriali vari (refrigerazioni impianti)	conc/vedi Piano di Classifica	
M57	richiesta posa di idrante	autorizzazione/no canone	
M58	impianto a goccia	autorizzazione/no canone	
M59	impianto a goccia: ala gocciolante	autorizzazione/no canone	
M60	impianto a goccia: microrrigatori	autorizzazione/no canone	
M61	irrigazione a domanda da canale - attingimento d'acqua	aut/Piano di Classifica - tabella B all.	
M62	irrigazione a domanda da impianto - attingimento d'acqua	aut/Piano di Classifica - tabella B all.	
M63	irrigazione antibrina - tipologia rientrante come "irrigazione di soccorso"	no canone	
M64	irrigazione di soccorso/emergenza	vedi Piano di Classifica	
M67	condotta pluvirrigua/irrigua - richiesta posa nuovo tratto	autorizzazione/no canone	
M71	soppressione canale/canaletta/condotta	autorizzazione/no canone	
M72	impianto pluvirriguo fisso	autorizzazione/no canone	
M81	utilizzo salto d'acqua per centrali e utilizzo idroelettrico	conc/in base alla potenza nominale (PdC)	
M52	installazione di sbarre d'accesso in zona di rispetto - autorizzazione	€	importo fisso

TARIFFARIO ALLEGATO A)

Regolamento delle Concessioni- Autorizzazioni Precarie

M65	utilizzazione irrigua per terreni consorziati o non in compresorio	concessione	
	a) prelevamento con pompaggio a carico dell'utente	€/ha	55,57
	b) prelevamento da canale in terra	€/ha	69.46
	c) prelevamento da impianti pluvirrigui con pressione fino a 2 atm	€/ha	111,14
	IL CANONE RIGUARDANTE LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI SU CANALI DEMANIALI		
	IN DELEGAZIONE AMM.VA O IN CONSEGNA AL CONSORZIO (CONSORZIALI) VIENE		
	CALCOLATO SULLA BASE DELL'ALL. A) ALLA DGR N. 1997 DEL 25/6/04 E SUCCESSIVI		

TARIFFARIO ALLEGATO B)
Regolamento delle Concessioni – Autorizzazioni Precarie

CLASSI DI SUPERFICIE MQ.	INDICE DI CLASSE
FINO A 50	0,6
50 - 100	0,8
100 - 200	1,0
201 - 300	1,2
301 - 400	1,4
401 - 500	1,5
501 - 600	1,6
601 - 700	1,7
701 - 800	1,8
801 - 900	1,9
901 - 1000	2
1000 - 1100	2,1
1101 - 1200	2,2
1201 - 1300	2,3
1301 - 1400	2,4
1401 - 1500	2,5
1501 - 1600	2,6
1601 - 1700	2,7
1701 - 1800	2,8
1801 - 1900	2,9
1901 - 2000	3
2001 - 2100	3,1
2101 - 2200	3,2
2201 - 2300	3,3
2301 - 2400	3,4
2401 - 2500	3,5
2501 - 2600	3,6
2601 - 2700	3,7
2701 - 2800	3,8
2801 - 2900	3,9
2901 - 3000	4